

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nata a Santa Teresa di Riva (ME) l'8 maggio 1952, c.f. MCCMM-D52E48I311R, con studio in Montelibretti (RM), via Garibaldi 45, è nominata liquidatore della suindicata Società cooperativa "Zenith", con sede in Roma (RM) c.f. 01256870625, in sostituzione del sig. Antonio Porcaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08387

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 ottobre 2014.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 154 del 26 febbraio 2014. Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 196).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 154 del 26 febbraio 2014, con cui il Direttore della Direzione regionale progetto Venezia della regione Veneto, nominato soggetto responsabile con l'ordinanza n. n. 69 del 29 marzo 2013, è stato sostituito con il Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della regione Veneto;

Vista la nota del 22 settembre 2014 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, posto che il soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 69/2014 risultava essere stato assegnato ad altro incarico ai sensi della delibera di giunta n. 1146 del 1° luglio 2014, ha chiesto di conoscere il nominativo del soggetto subentrante nelle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in questione;

Vista la nota del 17 ottobre 2014 del presidente della regione Veneto;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le conseguenti modifiche alla citata ordinanza n. 154/2014, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Tenuto conto, altresì, che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Veneto nelle attività già poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza n. 154 del 26 febbraio 2014, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, il Direttore dell'Area infrastrutture della regione



Veneto subentra al Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della medesima Regione, nominato con l'ordinanza n. 154 del 26 febbraio 2014.

2. Al Direttore dell'Area infrastrutture della regione Veneto viene intestata la contabilità speciale di cui alla sopra citata ordinanza n. 69/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A08498

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Relazioni sul Sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relative al primo e secondo semestre 2013. (Delibera n. 38/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e l'invio di un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinare modalità e procedure attuative;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'art. 176, comma 3, lettera e), come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari

di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), e, ove obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 3/2003, il CUP;

l'art. 6, che sanziona, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche ha preordinato l'apposizione del CUP non solo ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, ma anche del rilascio del CIG da parte dell'AVCP;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003 errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP, e visto, in particolare, il punto 1.1.7, che istituisce la Struttura di supporto CUP, che deve riferire, con periodicità semestrale, alla Segreteria di questo Comitato (oggi Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE) sulle attività svolte, formulando anche eventuali proposte di sviluppo e di aggiornamento del sistema MIP-CUP;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale è stato stabilito che il CUP debba essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), che al punto 6 dà incarico alla Struttura di supporto CUP di operare, tra l'altro, come «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP e prevede la possibilità di attuare una fase sperimentale in accordo con altre Amministrazioni;

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2007), con la quale questo Comitato dà mandato alla propria Segreteria di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore

